

nuova serie - anno secondo

dicembre 1970

**Parrocchia
ed
emigrazione**

ZELIAUSKAS
ZANCONATO

selezione

cser

12

S O M M A R I O

La parrocchia personale:
una eccezione? (G. Zeliauskas) pag. 1

La parrocchia territoriale:
uno scoglio? (C. Zanconato) pag. 29

Parrocchia territoriale e par
rocchia nazionale: utilità di
un dibattito (La Redazione) pag. 43

LA PARROCCHIA PERSONALE: UNA ECCEZIONE?

L'articolo che pubblichiamo studia l'applicazione, nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, del principio della personalità in opposizione a quello della territorialità. (†)

Vengono esposte prima le grandi linee della legislazione canonica. Si esaminano, in seguito, l'innovazione dottrinale e pratica introdotta dalla Costituzione Apostolica "Exsul Familia" (1 agosto 1952) di Pio XII e gli aggiornamenti portati, nello spirito del Concilio Vaticano II, dal Motu Proprio "Pastoralis Migratorum Cura" (15 agosto 1969) di Paolo VI e dall'"Istruzione" relativa della S. Congregazione dei Vescovi (22 agosto 1969).

Il principio della giurisdizione personale è presentato nel suo aspetto di eccezionalità nei confronti di quello della giurisdizione territoriale che rappresenta l'espressione tradizionale della norma religiosa.

L'autore, applicando le sue considerazioni giuridiche alla situazione psicologica dei gruppi e degli individui immigrati, giunge a valutazioni riguardanti sia i dati di fatto sia la materia di previsione, che suscitano varie perplessità in quanti operano da anni nelle parrocchie nazionali e nelle missioni tra gli emigrati.

Attendiamo pertanto precisazioni e rilievi che pubblicheremo volentieri in un prossimo numero di "Selezione CSER".

LA PARROCCHIA PERSONALE-NAZIONALE
NELLE SUE ESIGENZE E NEI SUOI LIMITI

Gli Istituti di giurisdizione
territoriale

Come si sa, due sono soprattutto gl'Istituti di giurisdizione *territoriale* riconosciuti dal Codice di Diritto Canonico: la diocesi e la parrocchia.

Sembrerebbe dunque logico domandarsi: si daranno e come si chiameranno gl'istituti di giurisdizione *personale*, quegli istituti, cioè, che, come s'è osservato, rappresenteranno un'eccezione e saranno in opposizione (giuridica, non morale!) alla diocesi e alla parrocchia territoriale?

Senonchè l'interesse del presente articolo è circoscritto dai limiti della *Exsul Familia*, la cui portata è a solo livello parrocchiale; quindi alla sola parrocchia - con esclusione della diocesi - dovrà essere rivolta l'attenzione.

Ed ecco, allora, la domanda che più precisamente sembra doversi porre: si darà e come si chiamerà l'istituto di giurisdizione *personale* che costituirà l'eccezione e sarà in opposizione alla parrocchia territoriale?

Sull'esistenza di tale istituto non vi può essere dubbio; il Codice di Diritto Canonico prevede, anzi, stabilisce espressamente più d'un istituto del genere.

In primo luogo ancora oggi ha la sua importanza nell'ordinamento ecclesiastico *il gruppo di*

giurisdizioni personali promananti da positiva esenzione dalla giurisdizione parrocchiale territoriale. Tali sono i casi, secondo il c. 464 (nel c. 1388 è, poi, previsto il caso di esenzione a *jure*) di persone, famiglie, gruppi ed istituti, dalla competente autorità positivamente esentati dalla giurisdizione della parrocchia territoriale.

Tuttavia, per rimanere nell'ambito della *Exsul Familia* - che non ne parla - non si indulgerà, qui, su tale istituto.

Il secondo istituto di giurisdizione personale, che costituisce l'eccezione e si trova in opposizione alla parrocchia territoriale, è, secondo il Codice di Diritto Canonico (1), *la parrocchia personale*.

Ma perchè "parrocchia"?

Il codice che accorda tutto il suo favore all'ordinamento territoriale della Chiesa e definisce la parrocchia "*pars territorii dioecesis*" (2) (al cui titolare, che chiama "parroco" (3), affida quel grande, unico bene ch'è la salvezza delle anime mediante la "*cura animarum*" (4) vede attuarsi in quest'istituto di giurisdizione territoriale la stessa missione della Chiesa. E quando per giusti motivi, ma certo a malincuore, ritiene di dover recedere dalla stretta territorialità per ammettere il principio personale, esso adopera pur sempre il termine "parrocchia" (5), ma, evidentemente, più in riferimento alla "*cura animarum*" che al territorio.

Parrocchia personale e territorio

Vero è, d'altra parte, che neppure nel caso della parrocchia personale è possibile ignorare del tutto il fattore territorio.

Ammessa, infatti, l'esistenza di più parrocchie personali nel territorio universale della

Chiesa - e ciò anche senza riferirsi a territori dei singoli stati, delle regioni, delle città o parti di queste - e tenuto presente che la giurisdizione è potestà che esige l'assoluta certezza di sudditanza dei fedeli, era pur necessario che questi le fossero assegnati con un criterio il più sicuro ed il più adatto. Nulla di meglio si trovò, pertanto, che seguire il criterio territoriale che, oltre la maggior certezza nell'assegnazione dei sudditi, concretamente presentava - come presenta - anche le maggiori possibilità di effettiva cura delle anime (6). Si spiega così la ragione per cui i singoli, anche nel caso d'applicazione del principio eccezionale, apparterranno ordinariamente a parrocchie personali, poste, in circoscritti limiti territoriali nel medesimo stato, nella medesima regione, nella medesima città o parte di questa.

Tuttavia, non essendo qui il criterio territoriale che un elemento *complementare*, anche se, in genere, il più adatto fra quanti possano venire in considerazione, in ultima analisi esso non potrà dare quell'assoluta certezza di sudditanza di chicchessia e perciò finirà per richiedere la conferma da parte di altri criteri, forse di maggior immediatezza e praticità (7).

Quanto è stato qui esposto dà, però, solo un'idea molto generica della "parrocchia personale" quale caso di concreta applicazione del principio eccezionale. Per lo speciale interesse che quest'istituto giurisdizionale presenta in relazione all'innovazione operata dalla Costit. Apost. *Exsul Familia*, v'è, dunque, necessità di studiarlo anche più dettagliatamente, rilevandone esigenze e limiti che, se non tenuti in conto, potrebbero creare veri ostacoli al naturale evolversi delle cose. Si scoprirà, così, la profonda ragione dell'apparire del nuovo istituto giurisdizionale "la missione con cura d'anime" secondo la *Exsul Familia* stessa ed ancora potrà intravedersi la vasta gamma di situazioni, in cui esso opererà.

Rito e nazionalità

Delle parrocchie personali si debbono, anzi tutto, distinguere due specie, che in modo diverso vengono trattate dal Codice: parrocchie di diverso rito e parrocchie di diversa lingua o nazionalità (8).

E' norma che qualunque innovazione o nuova organizzazione che riguardi i fedeli di rito orientale nell'Occidente non sia possibile senza il diretto intervento od almeno senza il consenso della S. Sede, cui è espressamente riservata. Ciò praticamente equivale all'indulto, di cui parla il c. 216 & 4. Ma una volta costituita la diocesi o la parrocchia di rito orientale, per il favore, da una parte, che il Codice mostra verso i fedeli di tale rito (9) e, dall'altra, per il totale silenzio del cit. c. 216 & 4 a loro riguardo (dove chiari sono, invece, i limiti imposti alle parrocchie nazionali), nessuna menomazione o limitazione esse subiranno, come non le subiscono le diocesi e le parrocchie territoriali. In altre parole, la diocesi e la parrocchia in parola *gaudent favore juris*, allo stesso modo della diocesi e della parrocchia territoriali (10).

Diverso è, invece, il caso delle parrocchie nazionali (delle diocesi nazionali il Codice nemmeno parla!) (11). A queste, solo in via d'eccezione, si riconosce l'esistenza giuridica, sicchè a loro riguardo derivano limitazioni e menomazioni. Esse, insomma, *non gaudent favore juris* (12), appunto perchè sono in opposizione al principio, accettato come regola dal Codice, di divisione territoriale della Chiesa. Ond'è che si spiegheranno i limiti imposti dal cit. c. 216 & 4, secondo cui le parrocchie nazionali non possono essere istituite senza una speciale licenza o indulto della S. Sede.

La costituzione della parrocchia personale-nazionale in un dato territorio non esclude la possibilità che nel medesimo venga eretta, insieme o in seguito, anche una parrocchia territoria

le con piena giurisdizione - quella radicale - da parte del parroco territoriale su tutti i sudditi del territorio.

Giurisdizione cumulativa ed esclusiva

Sui fedeli, sudditi della parrocchia nazionale, opereranno, in tale caso, due giurisdizioni: una, cosiddetta radicale ch'è quella del parroco territoriale; l'altra che, invece, è quella esercitata dal parroco personale. E tale giurisdizione (doppia, per un verso, unica, per l'altro), potrà chiamarsi *cumulativa*, se obiettivamente in sé considerata (per il principio territoriale sarà del parroco territoriale; per il principio d'eccezione, del parroco personale); *esclusiva*, se considerata, invece, sotto il subiettivo profilo del suo esercizio, che allora spetterà tutta al parroco personale (13).

Tale sembra la logica conseguenza dell'ammesso principio di territorialità, dominante nell'attuale ordinamento giuridico della Chiesa; principio che ammette, sì, l'eccezione, ma solo nei limiti dello stretto necessario per quel che riguarda gli elementi essenziali della parrocchia: la *potestà* ch'è alla base della "cura animarum" ed *i sudditi*, che son quelli e soltanto quelli d'una determinata lingua e nazionalità. Ora lo stretto necessario per la potestà, cioè, per la giurisdizione, riguarda solo l'uso, et quidem, *esclusivo* d'essa-potestà da parte del parroco personale, senza bisogno di alcuna esenzione dei fedeli dalla giurisdizione radicale, che spetta al parroco territoriale, in quanto tale, per il noto principio, sancito dal jus canonico globale.

Ed è questo un indirizzo che appare sottinteso lungo tutto il Codice: non solo per il contenuto della giurisdizione territoriale, indubbiamente favorevole ai sudditi, ma maggiormente per

la ragione che lo stesso Codice espressamente riconosce la giurisdizione radicale, anche come uso lecito, per il foro penitenziale (14), in favore di chiunque si trovi *nel territorio* (e non solo nella persona del parroco, ma ancora di qualsiasi altro sacerdote che sia in possesso di tale giurisdizione *territoriale*); come pure - ma in questo caso solo nella persona del parroco o d'un suo delegato - per la valida assistenza a matrimoni anche dei non sudditi, solo che ciò avvenga "intra fines dumtaxat sui territorii" (15).

L'Exsul Família

Questa medesima dottrina, come si vedrà, sarà fatta logicamente progredire nella *Exsul Família* nei confronti dei sudditi del "missionario degli emigranti" - sudditi di giurisdizione personale al pari di quelli della parrocchia nazionale; - là dove espressamente si parlerà di giurisdizione *cumulativa*, del missionario e del parroco territoriale, anche rispetto all'esercizio d'essa (16).

Le conseguenze di tale dottrina sono chiare: qualsiasi atto giurisdizionale del parroco territoriale, anche se lesivo del diritto del parroco personale - onde questi legittimamente potrà protestare presso le autorità superiori - avrà tutto il suo valore giuridico. Ciò che non potrà dirsi degli atti giurisdizionali del parroco personale, in quanto tale, nei confronti dei sudditi territoriali.

Ed ancora: in qualunque momento i fedeli della parrocchia nazionale potranno liberamente passare a quella territoriale, mentre non sarà possibile il caso opposto, se non, forse, per connessione (17).

Anche se circoscritta da tanti limiti, l'istituto della parrocchia nazionale a prima vista potrà sembrare un'ottima soluzione, perchè di fa-

cile attuazione. Ma non è così. E di questo parere fu Pio XII quando promulgò la Costituzione *Exsul Familia*.

Esaminando attentamente l'istituto giurisdizionale-parrocchia nazionale si giunge, infatti, alla conclusione che trattasi d'una soluzione di non sempre facile attuazione, a volte non scevra di pericoli, spesso, poi, causa e fonte di malcontenti e di inconvenienti (non per nulla essa non gode del favore del diritto).

Per costituire una parrocchia, territoriale o personale che essa sia, si richiedono più elementi non sempre né dappertutto facili a riscontrarsi. Si esige, intanto, un numero sufficiente di fedeli; un conveniente edificio di culto intorno a cui gravitare (18); una decorosa suppellettile necessaria a tutte le manifestazioni della vita cristiana privata a pubblica (19); una casa idonea ed i mezzi di sostentamento per il parroco (20). Non ultima difficoltà: quella di trovare un titolare adatto.

Per alcuni di questi elementi la Chiesa, ammaestrata da secolare esperienza, non accetta semplici probabilità, ma esige sicurezza e ciò in determinati modi e forme: come, ad es., per il cosiddetto titolo di sostentamento del parroco che, generalmente, sarà il beneficio o qualche cosa che l'eguagli in valore di garanzia.

Una sicura base economica alla parrocchia personale è, peraltro, ben più difficile ad ottenersi giacché coloro che ne sono sudditi, sono, in genere, fedeli venuti da altre regioni od anche continenti, quasi sempre loro stessi bisognosi di aiuti.

L'esperienza dimostra, inoltre, che anche nei casi in cui, per interessamento di persone, che furono chiamate "provvidenziali"), fu possibile superare le difficoltà economiche, è accaduto che i benefattori nel caso, pur dotati di lodevoli intenzioni, finirono per diventare causa di disordine od anche di scandalo appunto per la loro poca

sensibilità di fronte agli ordinamenti ecclesiastici (21).

Ma anche se tali difficoltà iniziali sembrassero più o meno comuni tanto alla parrocchia nazionale quanto a quella territoriale, si ha da riconoscere senz'altro che nel primo caso, generalmente, si presentano maggiori possibilità di superamento: addirittura non esistono difficoltà per il numero di fedeli; è più facile l'impostazione economica per gli aiuti che possono venire persino da poteri pubblici locali o centrali; e la scelta del titolare, in genere, non trova ostacoli.

Difficoltà della parrocchia nazionale

Speciali difficoltà alla parrocchia nazionale possono derivare dalla convivenza, prolungata oltre il necessario, di gruppi etnici diversi sul medesimo territorio, specie, poi, allorquando questi risultino distinti, se non separati gli uni dagli altri, per diversità d'interessi nazionali.

Si sa: l'amore e l'attaccamento alla propria patria o nazione è un sentimento, oltre che naturale, anche particolarmente nobile come è nobile l'amore e l'attaccamento alla propria madre ed alla famiglia da cui si proviene.

Ma si comprende anche come, nel periodo di loro formazione, giovani comunità statali si preoccupino di favorire l'amalgama tra i propri membri danto a tutti un uguale stile di vita, un medesimo mezzo di comunicazione, vale a dire, la medesima lingua e quanto altro serve all'unione degli spiriti e degli intenti.

Per questa ragione - cui è strettamente legato lo stesso benessere morale e materiale della comunità - potrebbe essere malvista qualunque cosa che sembri perpetuare la divisione esistente con l'impedire o col rendere difficile la naturale tendenza dei gruppi ad amalgamarsi. Manifestazioni nazionali, specie se non contenute entro mo

desti limiti, potrebbero sconfinare in malinteso nazionalismo e facilmente finire per creare nemici alla parrocchia nazionale da parte del resto della popolazione locale se non addirittura della stessa autorità.

Quanta moderazione ed equilibrio occorrerà, dunque, ai fedeli che formano la parrocchia nazionale, a chi le sta a capo ed ancora a Vescovi per chè non vengano soffocate, in quella parte di suditi di origine diversa, umane e legittime aspirazioni ad effetti diversi!

Ma quello che sembra implicitamente confermato dalla Costituzione *Exsul Familia* di Pio XII è che l'istituto della parrocchia nazionale è ritenuto ben poco adatto per un buon numero di casi, in cui esso venne applicato nel passato, sì da potersi individuare in ciò il motivo fondamentale che dovette provocare la nascita del nuovo istituto giurisdizionale: "la Missione con cura d'anime".

La "perpetuità"

Il prototipo della parrocchia nazionale, non v'è dubbio, è la parrocchia territoriale.

Ora, uno dei caratteri degli istituti territoriali della Chiesa - la diocesi e la parrocchia - è la loro illimitatezza nel tempo e, cioè, detta in un termine maggiormente espressivo, la loro "perpetuitas" (intesa, però, non nel senso assoluto come se non fosse possibile far cessare la diocesi e la parrocchia, ma solo nel senso relativo, in quanto non è previsto per loro alcun limite di durata e si considera la loro formale cessazione solo per unione o divisione) (22).

Per le diocesi il carattere di tale "perpetuitas" è confermato dalla constatazione che giuridicamente continuano ad esistere diocesi di fatto scomparse, il cui titolo viene oggi attribuito a Vescovi cosiddetti titolari. Di ruolo assai minore,

la parrocchia non avrà, certo, il grado di quasi intangibilità (nel senso di abolizione) della diocesi: ma neppure ad essa si potrà negare il carattere di "perpetuitas".

Per quanto riguarda la parrocchia, il fondamento di tale "perpetuitas" lo si troverà non tanto nell'elemento spirituale d'essa, e cioè nella giurisdizione, quanto in quello materiale che ne rappresenta l'elemento centrale visibile. Ed infatti a questo si sentono principalmente vincolati i parrocchiani, centro com'è, per loro, di interessi e d'affetti. Qui, da loro costruiti ed abbelliti, la chiesa e gli altri edifici parrocchiali; qui accanto - almeno fino a qualche tempo fa - da loro preparato il cimitero, dove riposano i loro cari. Qui, ancora, benedette le loro nozze, qui battezzati i loro figli, qui ricevuti gli altri Sacramenti, qui provata quella schietta gioia ch'è propria d'una fede vissuta. Qui, ancora, saggiate verosimilmente altre soddisfazioni in attività organizzate al bene sociale ed individuale, proprio ed altrui. Si vada dunque col pensiero alla propria parrocchia e si tenti d'immaginare quali sentimenti, persino angosciosi, si sarebbero provati all'idea che tante care cose un giorno non sarebbero più state, perchè non "perpetue"!

Ebbene: questo stesso elemento materiale, sul quale si basa la "perpetuitas" della parrocchia territoriale, è caratteristico anche alla parrocchia personale: sicchè questa sarà allo stesso modo "perpetua"; anzi, nella previsione d'un naturale evolversi delle cose in senso opposto, il Codice ha voluto espressamente assicurare la parrocchia personale d'un minimo di "perpetuitas" con la statuizione del c. 216 & 4.

Ma quali principî dovranno tenersi presenti per poter attuare in concreto l'istituto della parrocchia nazionale?

Per quel che è stato sin qui sostenuto sembra potersi rispondere: ove si tenga presente l'indole territoriale dell'ordinamento canonico,

l'istituto si avrà in concreto solo nei casi di legittima applicazione del principio eccezionale, vale a dire, ogniqualevolta l'applicazione del principio-regola risulti di ostacolo al raggiungimento del sommo bene individuale dei fedeli. Ove, invece, si consideri in sé l'istituto-parrocchia, la parrocchia nazionale avrà posto ogniqualevolta tale condizione eccezionale si preveda duri senza limiti di tempo, quando, cioè, l'istituto parrocchia, ancorchè nazionale, presenti tutti i segni perchè possa ritenere il carattere di "perpetuitas".

Il caso degli emigranti

Qui ci domandiamo: quali casi concreti corrisponderanno a tale duplice esigenza?

Forse il *caso degli emigranti* che lasciano il proprio paese e si recano all'estero in cerca di migliori condizioni di vita?

Siffatti emigranti, anche se rientrano nell'ipotesi della prima condizione (giacchè si troveranno davvero in una situazione eccezionale nel paese d'immigrazione), rimangono certo al di fuori della seconda. Un buon numero d'essi giunge in fatti nel nuovo paese deciso a stabilirvisi per sempre; altri, anche se partiti con l'intento di far ritorno in patria, una volta arrivati finiscono per acclimatarsi e col decidersi per la permanenza in indefinito. Di qui il loro comprensibile impegno ad amalgamarsi. E così, se non loro stessi, certo i loro figli e più ancora le generazioni successive in nulla si differenzieranno dalla popolazione locale, parte integrante della comunità statale. I loro interessi saranno gli interessi del posto, la loro lingua sarà quella del nuovo paese, le loro usanze quelle locali. E la patria dei loro padri rimarrà per essi null'altro che il paese d'origine della famiglia.

E' chiaro dunque che la condizione, sia pur eccezionale, di questi emigranti manca della "perpetuitas" richiesta per l'applicazione dell'istituto giurisdizionale-parrocchia nazionale, che sarà, quindi, ad essi certamente inadatto.

Esperienze negli Stati Uniti

Una controprova? Si dà e perfino troppo chiara: è data da casi di siffatta applicazione, sperimentata in passato negli Stati Uniti d'America del Nord ed altrove. Tale applicazione è oggi causa di malessere per i fedeli, vero "punctum dolens" per gli Ordinari locali, non pochi dei quali hanno finito per non voler neppure sentire parlare di parrocchie nazionali.

Gli emigranti, infatti, prima o poi sono assimilati dal tessuto sociale del nuovo stato, di guisa che, una volta normalizzata la loro situazione, deve pur cessare l'istituto giurisdizionale d'indole eccezionale col passaggio dei sudditi alla parrocchia territoriale. Ma come sarà possibile tale passaggio, se ancora la parrocchia nazionale è, di sua natura, perpetua e costituisce centro d'interessi e di affetti di quanti ancora le appartengono e di chi le è a capo? Vi sarà sempre chi preferirà che tutto rimanga allo *status quo* (ed il diritto questa volta sembrerà dalla sua parte) (23). Ragione per cui, ammessa la continuazione dello *status quo*, inevitabilmente si arriverebbe ad un punto tale che nel medesimo territorio, sui fedeli d'una medesima condizione, opererebbero due o più giurisdizioni nel più netto contrasto al principio dell'*unicitas capituli* sancito dal Codice stesso (24).

E poichè la Chiesa, rispettosa al massimo dei diritti d'ognuno (25) - anche se il Romano Pontefice in casi estremi e, per di più, quasi esclusivamente nell'esercizio della sua suprema Potestà (26), sa di poter imporre una rinuncia a singoli od a gruppi per un bene maggiore - non vuole creare istituti, dalla cui ordinaria applicazione possa derivare la necessità di ricorrere a quel suo potere straordinario, implicitamente si dimostra, quanto ai casi testé ricordati, che per i medesimi l'istituto-parrocchia nazionale è stato mal applicato, che, anzi, non era affatto da applicarsi. E v'è da aggiungere in proposito che all'atto pratico nessuna soluzione plausibile si

presenterà alla luce del diritto ordinario; ond'è che si richiederà senz'altro lo straordinario intervento del Superiore ecclesiastico: il quale da principio cercherà di arrivare, casomai per gradi, alla soluzione naturale con delle mutue concessioni e rinunce, ma che, in caso d'insuccesso, dovrà pure addossarsi l'ingrato compito d'inferire, d'autorità, dei tagli, anche se dolorosi.

Una cosa è dunque chiara: l'istituto-parrocchia nazionale non è adatto ai sopradetti emigranti.

Si obietterà che l'autorità ecclesiastica ha ben concesso in passato a fedeli di questo genere l'istituto-parrocchia nazionale. Ma sarà anche facile rispondere ricordando con quali e quante pressioni vennero fatte tali concessioni e rimandando, all'uopo, alla lettura di qualche storia soltanto circa le parrocchie nazionali (27). Sicchè rimane solo da concedere che la Chiesa stessa non aveva allora un istituto più adatto; che negli aspetti non essenziali anch'essa, la Chiesa, è ben soggetta all'evoluzione ed al continuo progredire dei tempi e delle situazioni.

Emigranti temporanei e "Displaced Persons"

Per la medesima ragione (mancanza di "perpetuitas") sarà ancora inadatto l'istituto-parrocchia nazionale nel caso di *operai* che in considerevole numero lasciano *temporaneamente* il proprio paese per lavoro. E' ovvio che la mancanza di "perpetuitas" dipenderà, qui, dal fatto che quegli emigranti dimoreranno solo temporaneamente all'estero.

Si consideri, ora, il caso tutto particolare dei profughi od esuli, dei cosiddetti "DP" (Displaced Persons) e di quanti siano equiparabili ai medesimi: sarà per tutti questi applicabile l'istituto giurisdizionale della parrocchia nazionale?

Bisogna riconoscere che la condizione del pro

fugo è, sotto più punti di vista, particolare.

Egli è profugo od esule non di sua libera volontà, bensì per altrui violenza; ha dovuto abbandonare la patria e la casa con quanto gli era di più caro. All'inizio della sua esistenza di profugo sta dunque un'ingiustizia che, almeno nella sua coscienza, esige una riparazione. E l'ingiustizia sarà riparata solo quando gli saranno create condizioni di ritorno in patria con la possibilità di vivere una vita degna d'un uomo. Finché tali condizioni non esisteranno, l'in*gi*ustizia commessa contro di lui perdurerà ed egli avrà tutto il diritto di attestarla al mondo con la stessa propria esistenza.

Qualcuno, anche nel mondo occidentale, vedendo il profugo malvestito ed affamato, pensò che fosse sufficiente semplicemente vestirlo e sfamarlo. E poichè molti tra coloro che furono così soccorsi videro migliorare il proprio stato, si credette risolto il problema del profugo. Ma fu un errore: perchè del profugo non s'intravide la ferita e lo stesso profugo non fu capito.

Anzi, accadde di peggio: vi fu chi nel profugo vide una "cosa di nessuno" e cercò di servirsene per propri usi ed interessi.

Ma il profugo, l'esule - val bene rilevarlo - non è un semplice emigrante: è una vittima. E sa di esserlo.

Passeranno gli anni, e la vita col passo delle sue esigenze compirà il vaglio. Vi sarà un numero forse anche rilevante di profughi che potranno essere considerati alla stregua degli emigranti, perchè volontariamente aderiranno alle esigenze del paese d'asilo. Ma ci saranno di quelli - ammirevole esempio di costante e vitale apprezzamento di valori anche semplicemente umani! - che terranno ben cara la loro ferita ed integra la loro condizione di profughi non disposti, neppure col passare degli anni, a guarire o dimenticare. Per questi il problema non diversamente si risolverà se non con la possibili-

tà d'un ritorno in patria o con la morte.

Ma è chiaro che per nessuna delle due categorie di profughi - sia, cioè, per quelli che finiscono per integrarsi nel paese del loro rifugio, e sia per quegli altri, i "duri", che permangono fedeli alle proprie insegne - è adatto l'istituto della parrocchia nazionale. I primi, infatti, per quel che riguarda gli istituti giurisdizionali, passano nella categoria di semplici emigranti; i secondi, in quella di emigranti temporanei (escluso il caso in cui gli stessi riescano a trasmettere l'attaccamento ed il possibile stile di vita della terra lasciata alle nuove generazioni, preparate a perpetuare, almeno spiritualmente, la condizione di profugo) (28).

Condizione: l'avvicendamento assicurato

A chi, dunque, si adatterà l'istituto-parrocchia nazionale, se per nessuna delle sopranominate categorie di persone esso è indicato?

Rispondiamo: esso si adatterà per quelle categorie di persone per le quali si verificano le due rilevate condizioni: dell'eccezionalità e della perpetuità della particolare situazione. E così, in concreto, sarà questo il caso di persone d'una stessa nazionalità che in sufficiente numero si trovino fuori della propria patria e che, con una certa regolarità e frequenza, vengano avvicendate da altre di nuovi arrivi. Tale è, in concreto, il personale delle ambasciate, dei consolati, delle rappresentanze d'ogni specie, delle agenzie, ecc. di grandi nazioni in grandi città del mondo come Roma, Parigi, Londra, New York, ecc.

Le due condizioni sono qui perfettamente integrate: dalla situazione dei sudditi, certamente eccezionale perchè di persone fuori patria e dal regolare avvicendamento dei medesimi, certamente idoneo a garantire la "perpetuitas" dell'eccezio-

nale situazione stessa.

Altri casi del genere son peraltro possibili (29).

Rimane sempre da vedere, però, quale istituto di giurisdizione personale sia dato agli emigranti, agli operai in cerca di lavoro temporaneo all'estero, ai profughi disposti ad integrarsi nel paese d'asilo - tutti esclusi, come abbiamo visto, dalla parrocchia nazionale - giacchè non vi può essere dubbio che almeno per un certo numero di anni essi pure hanno diritto ad un istituto di giurisdizione personale.

A tale interessante quesito risponde appunto l'istituto, creato da Pio XII con la Costituzione Apost. *Exsul Familia*: la "missione" con cura d'anime".

II

L'ISTITUTO DI GIURISDIZIONE PERSONALE:

"MISSIONE CON CURA D'ANIME"

SECONDO LA COSTITUZ. APOST.

"EXSUL FAMILIA" DI PIO XII '30)

Nuove figure giuridiche

Come s'è osservato sulla struttura e sulle esigenze dell'istituto di giurisdizione personale-parrocchia nazionale, riconosciuto dal Codice, è facile scorgere sin d'ora il posto e perfino il contenuto della "missione con cura d'anime" della quale si vogliono qui tracciare le linee generali ed enunciare, nel contempo, i principî, su cui

regge nel suo essere come nel suo operare.

Che la Chiesa da tempo sentisse il bisogno di tale istituto è ampiamente dimostrato da Pio XII nel primo titolo della sua Costituzione. Esso non arrivò, quindi, inaspettato.

Con la *Costitut. Exsul Familia* il Pontefice, adunque, accanto agli esistenti istituti di giurisdizione personale (il gruppo di giurisdizioni personali promananti da positiva esenzione dalla giurisdizione della parrocchia territoriale, la parrocchia nazionale ecc.), crea un istituto giurisdizionale nuovo: "la missione con cura d'anime". Al titolare, che chiama "missionario degli emigranti" (31), assegna come sudditi ben determinati fedeli (32), riconosce diritti, impone obblighi, concede facoltà (33) tanto da equipararlo al parroco territoriale (34). In seguito agguincerà altre facoltà, utili ed opportune al missionario nel disimpegno del suo compito tutto speciale (35). Al parroco territoriale, inoltre, egli ricorda l'obbligo di venire incontro al missionario col mettere a sua disposizione, secondo le proprie possibilità, luoghi di culto per funzioni sacre ed altre attività pastorali (36). Ed, infine, derogando in qualche modo al principio codiciale (secondo cui la cura d'anime e chi v'è impegnato nelle singole diocesi si trovano nella piena giurisdizione dell'Ordinario del luogo), pone il "missionario" sotto la dipendenza e la vigilanza della Congregazione Concistoriale (oggi, Congregazione per i Vescovi), alla quale, appunto, dal Codice (37) e più espressamente dalla Costituzione stessa, è affidata la cura spirituale degli emigranti (38).

Si intuisce, così, a chi è destinato il nuovo istituto: a tutti quelli che, trovandosi in situazione d'eccezione, hanno diritto ad una giurisdizione eccezionale-personale, vale a dire, cui manchi qualche elemento essenziale perchè possa costituirsi una parrocchia nazionale.

I casi concreti dell'applicazione del nuovo istituto giurisdizionale sono dunque molti e ri-

guardano la quasi totalità dei fedeli che trovano si in situazioni eccezionali. Ed infatti esso si applica sia ai semplici emigranti, destinati, cioè, a rimanere nel paese d'immigrazione, sia agli operai, temporaneamente emigrati per lavoro, e sia, ancora, ai profughi da equipararsi alla prima delle categorie elencate per trattamento giuridico corrispondente.

Obbligo di graduale inserimento?

Quanto agli emigranti, c'è da ricordare che al "missionario" s'impone l'obbligo di aiutare i fedeli nel loro graduale inserimento nella parrocchia territoriale (39), giacchè la loro illimitata permanenza nel nuovo paese corrisponde all'intento della loro completa integrazione. La Costituzione, anzi, fondandosi su dati dell'esperienza, stabilisce perfino il termine di due generazioni, nel quale tale processo d'integrazione si dovrà ritenere compiuto (40).

Con questo istituto giurisdizionale, com'è evidente, scompaiono non poche difficoltà incontrate per l'applicazione della parrocchia nazionale; sicuramente quelle provocate dall'elemento materiale, cui ora debbono provvedere la parrocchia territoriale o l'Ordinario del luogo o, infine, la Congregazione Concistoriale; ancora si eliminano gl'insolubili problemi della durata e della cessazione dell'istituto di giurisdizione eccezionale ogni qual volta viene a cessare l'eccezionalità della situazione; o col passare automatico dei sudditi alla parrocchia territoriale del paese di ospitalità o col rientrare dei medesimi nelle parrocchie territoriali dei loro paesi d'origine. E con ciò scompare ancora il "punctum dolens" per gli Ordinari, i quali, anzi, ad un'attenta considerazione degli effetti e della portata dell'istituto in parola, non ne dovrebbero disconoscere il sicuro contributo ad un naturale e logico evolversi delle diverse situazio-

ni e delle corrispondenti ed altrettanto diverse esigenze e soluzioni.

La volontà del legislatore

Il legislatore, nel dare la Costituzione e nel creare questo istituto giurisdizionale, ha giustamente voluto chiarire di non aver inteso, con ciò, cambiare o innovare alcunchè nei grandi principî giuridici che permeano il Codice stesso (41). E qui ci domandiamo: quali di questi principî si riferiscono al detto istituto e come vi sono applicati?

E' da ritenere che il primo di tali principî, per l'argomento trattato, sia quello della *unicitas capitîs*: tanto per la circoscrizione ecclesiastica più grande, la diocesi, quanto per quella minore, la parrocchia.

Per il primo caso, quello della diocesi, la *Exsul Familia*, oltre ad avere in precedenza dichiarato di non voler derogare in nulla alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, fa anche intendere che tutto l'interessamento della S. Sede a prò delle anime è solo in funzione di aiuto del legittimo diretto Pastore: è, cioè, un generoso "dare" che si concreta, in particolare, nel procurargli dei sacerdoti quanto meglio preparati ed adatti ed, ancora, nel costituire e mantenere tutto un apparato per l'organizzazione dei missionari e per la vigilanza sulla loro opera. Anche se è vero che la Costituzione stessa invita gli Ordinari a servirsi del nuovo istituto, è ancora vero che, di pieno diritto, lascia esclusivamente alla loro libera scelta ed iniziativa di farlo (42). In fine - ed è qui il punto centrale dell'applicazione del principio dell'*unicitas capitîs* nei confronti dell'Ordinario - riconosce a lui e soltanto a lui la facoltà di concedere al missionario la necessaria giurisdizione (43).

Giurisdizioni integrate

Quanto alla parrocchia, poi, è da rilevare che la *Exsul Familiapur* sollevando il parroco territoriale dalla diretta ed esclusiva responsabilità della cura d'anime (che, in genere, non potrebbe concludersi con soddisfazione) ed affidando questa al missionario, non solo continua a riconoscere al primo la potestà di giurisdizione radicale su tutti i fedeli che risiedono nel territorio, - e perciò anche sui sudditi del missionario, - ma ancora (e, sembra, nel presupposto che tali fedeli, prima o poi dovranno passare nella parrocchia territoriale) gliela concede *Aequo jure* col missionario, in vera e propria cumulativa di esercizio.

Onde la diversità di giurisdizione per i diversi casi e da diversi punti di vista: giurisdizione del tutto *esclusiva* quella del parroco territoriale sui propri sudditi territoriali; *cumulativa* in sé, ma *esclusiva* nell'esercizio, quella del parroco della parrocchia nazionale; in fine, *cumulativa sia in sé che nell'esercizio* la giurisdizione del "missionario con cura d'anime". Ed ancora: ai fedeli della "missione con cura d'anime" è espressamente riconosciuta piena libertà di rivolgersi, sol che lo desiderino, al parroco territoriale anziché al missionario. La prescrizione, poi, diretta al parroco territoriale anziché al missionario. La prescrizione, poi, diretta al parroco territoriale di consentire al missionario l'uso della chiesa o di altri edifici appartenenti alla parrocchia, fa chiaramente intendere che il parroco territoriale deve considerarsi come parte in causa, non come un estraneo.

Una difficoltà, tuttavia, potrebbe facilmente sorgere: se tanto il parroco quanto il missionario hanno lecita la giurisdizione sui fedeli d'eccezione, potrebbe darsi il caso di dissenso tra i due, con scandalo o ripercussioni incresciose sull'animo dei fedeli stessi.

Ad evitare ciò soccorre, allora, un noto principio codiciale, che, secondo la dottrina (44), trova qui applicazione ancorchè la Costituzione non ne accenni: quello della *prevenzione* (45), la cui applicabilità non è però da intendersi nel senso puramente letterale e ristretto della parola, e, cioè, che il primo dei due che prevenga, possa ottenere pieno riconoscimento del diritto.

La giurisdizione sui fedeli emigranti è affidata al missionario e quindi deve essere esercitata da lui (in ciò infatti sta la ragion d'essere del suo ufficio). E', allora, evidente che solo quando, su richiesta dei fedeli o anche illegittimamente (quindi con diritto di protesta del missionario presso le superiori autorità), il parroco si sia in qualche modo assunto l'uso della giurisdizione, solo allora egli potrà validamente basarsi sulla prevenzione (46) per completare il servizio intrapreso.

L'autonomia e la divisione territoriale

Il secondo grande principio codiciale, che la Costituzione applica all'istituto, è l'*autonomia*. Ad esigerla è proprio quel sommo bene che s'identifica con il fine stesso della Chiesa - la salvezza delle anime - dal Codice e dalla Costituzione da diverso punto di vista chiamato "cura animarum". Ed è precisamente a questo fine che la Costituzione assegna sudditi, impone doveri, riconosce facoltà "parrocchiali" al missionario ed indica luoghi di culto acciocchè nulla manchi alla "cura animarum" dal momento che questa è la sua stessa ragion d'essere.

Il terzo ed ultimo principio che indubbiamente risulta applicato dalla Costituzione all'istituto in parola, è quello di *favorire in tutti i modi* la divisione territoriale della Chiesa, nel caso, in parrocchie territoriali. A tale fine tutto è temporaneo in questo istituto di giurisdizione personale: i luoghi di culto, che sono conces-

si quasi in prestito, i sudditi che cessano d'essere tali alla seconda generazione, l'ufficio stesso del missionario che può cessare in qualunque momento sol che vengano a mancare i sudditi. Il che ne spiega, ancora, l'intima e fondamentale sua struttura, d'essere, cioè, di mezzo idoneo al superamento di situazioni certamente transitorie e, tuttavia, esposte a squilibri inevitabili ed a conseguenti anormalità per la stessa salvezza delle anime.

III

L'ISTITUTO DI GIURISDIZIONE PERSONALE DELLA "EXSUL FAMILIA NEL SUO RECENTE AGGIORNAMENTO

La "Pastoralis Migratorum cura"

Il passo verso l'applicazione del principio di giurisdizione personale, fatto da Pio XII con la Costitut. Apost. *Exsul Familia*, fu certo decisivo e fondamentale e nessuno può oggi onestamente contestarlo. Ma, pur tenendo conto del buon decennio di sua sperimentazione e quindi delle difficoltà incontrate nella sua applicazione pratica, altri elementi concorsero a consigliare la competente Autorità ecclesiastica - nel caso, la S. Sede - a rivedere in non poche disposizioni quel fondamentale documento.

Qui dobbiamo ricordare che intanto s'era celebrato il Concilio Vaticano II che con lo spirito dei suoi principî innovatori, specie sotto il punto di vista pastorale, aveva investito tutta

la legislazione, quindi anche quella recente. Pure il moderno fenomeno migratorio aveva assunto nuovi aspetti e proporzioni: non più prevalentemente profughi ed esiliati o semplici emigranti in cerca d'una stabile permanenza nel paese prescelto, ma operai e dirigenti d'impresa o esperti in campo tecnico in vista di temporaneo lavoro, studenti e volontari in generoso aiuto ai paesi sottosviluppati o del cosiddetto terzo mondo.

Le nuove norme d'aggiornamento della *Exsul Familia* sono contenute in due recenti documenti: il Motu proprio *Pastoralis Migratorum cura* di Paolo VI del 15 agosto 1969 (47) e la relativa *Istruzione*, emanata poco dopo dalla Congregazione dei Vescovi, precisamente il 22 agosto del medesimo anno (48).

Senza pretendere d'essere esaurienti nell'esame dei sopradetti due documenti - che, peraltro, meriterebbero uno studio a parte in modo da venire approfonditi più di quanto non si sia fatto finora (49) - qui ci limiteremo a rilevare qualche aspetto maggiormente caratteristico, quasi in continuazione del fin qui detto, in particolare circa l'affermazione dello stesso principio di giurisdizione personale nella Chiesa e circa qualche punto di sua concreta applicazione.

Diritti del migrante

Prima di tutto si ha da costatare che nei suoi suaccennati documenti è pacifica l'accettazione, nei limiti in cui la Costituzione lo ammette, del principio della giurisdizione personale. Ciò risulta sia da un esplicito discorso intorno a diversi elementi che in tale prassi concorrono (50) e sia, implicitamente, dalla dichiarata volontà del Legislatore di considerare il migrante di qualunque specie quale persona umana per nulla menomata nei suoi diritti naturali, ad avere, cioè, una sua patria, la propria lingua, un patrimonio spirituale e culturale (51).

Il legislatore s'avvide ancora che lo stesso concetto di emigrante era cambiato per quanto riguarda la cura pastorale, a cui anche nelle mutate condizioni di vita egli aveva diritto.

Tempo fa, infatti, il termine di emigrante veniva solitamente usato per indicare chi lasciava il paese natio per recarsi in uno estero che lo accoglieva allo scopo, almeno implicito, della sua integrazione. L'immigrazione quindi aveva il significato, comunemente inteso, di assimilazione. Nessuna meraviglia perciò se ancora la *Exsul Familia* - che continuava ad accogliere il suddetto significato del termine - logicamente arrivava a sanzionare il limite delle due generazioni acciocchè la detta assimilazione s'intendesse compiuta (52).

Ma ci furono, proprio a seguito dell'ultima conflagrazione mondiale, i cosiddetti DP (Displaced Persons) - i profughi, gli esiliati - vittime della prepotenza altrui. Essi, già con la sola propria esistenza, rivendicavano una loro patria, una loro lingua, un proprio patrimonio spirituale e culturale. E la Chiesa, destinata per la stessa sua missione, a proteggere i perseguitati ed i deboli, non poteva non tenerne conto.

S'aggiunsero - conseguenza dell'accennato moderno fenomeno migratorio - altri gruppi di persone: operai, dirigenti d'impresa, tecnici, studenti e volontari per il terzo mondo, ai quali in genere non andava applicato il termine delle due generazioni per l'assimilazione, che non era nelle intenzioni.

Di qui due importanti innovazioni alla *Exsul Familia*, operate specialmente dalla *Instructio*: un nuovo criterio per definire il concetto pastorale del termine di "emigrante" o, meglio, di quello maggiormente appropriato, perchè più generico, di "migrante" ed una nuova norma circa la durata dell'assistenza pastorale dei migranti al posto di quella delle due generazioni.

Allargamento dei limiti di tempo

Quanto al criterio per definire il concetto pastorale di migrante esso non è più quello tradizionale di assimilazione, ma bensì quell'altro "di trovarsi a dimorare fuori della patria o della propria comunità etnica" (53) - criterio che nella stessa misura si trova presente in tutte le categorie di migranti. Il diritto poi d'essere assistiti nella propria lingua, quindi mediante la giurisdizione personale, dalla medesima *Istruzione* è riconosciuto non più solo alla prima e seconda generazione, ma "per tutto il tempo richiesto da vera utilità" (55) e ciò considerando i singoli casi in modo da adattarsi alle varie circostanze (56). "L'esperienza dimostra - commenta a questo punto G. Caprile (57) - che mentre alcune comunità etniche conservano il loro patrimonio spirituale e culturale per diverse generazioni, specialmente se vivono concentrate in un paese rurale, come alcune comunità polacche e tedesche in Brasile, altre, specialmente se disperse, lo perdono già nella prima generazione". A maggior ragione - pensiamo - l'osservazione varrà per il caso dei profughi ed esiliati che dalla stessa loro disavventura sono portati ad essere dei "duri" anche in considerazione dei propri obblighi verso le patrie perdute o da rifarsi, verso i loro defunti come verso non pochi loro congiunti rimasti dall'altra parte. E ciò sembra inteso con la massima comprensione e velato accento dall'*Instructio* (58).

Un altro settore di disposizioni dell'*Exsul Familia*, sottoposto al processo di aggiornamento, è quello delle Autorità, cui spetta organizzare, dirigere e curare, mediante personale a ciò preparato ed adatto, l'assistenza pastorale dei migranti. Presentandosi, infatti, la Congregazione stessa dei Vescovi quale ultima istanza in tutte le questioni di migrazione (59), affida una buona parte di responsabilità alle Conferenze Episcopali Nazionali, col ricordare le raccomandazioni del Concilio e col prescrivere norme molto

particolareggiate, in vista dei compiti da svolgere (60). "Viene così confermato - così scrive G. Caprile (61) - anche il principio della collegialità episcopale, che rende responsabile l'intero episcopato nella soluzione dei problemi nel settore delle migrazioni".

Per quanto riguarda gli Ordinari di luogo (62), secondo la linea seguita dal Concilio come già dal Codice stesso dell'*unicitas capituli*, su di loro più di prima si accentra la maggior responsabilità dell'assistenza pastorale ai migranti offrendogli però anche maggiori possibilità di aiuto da parte di peculiari Vicari Episcopali o comunque altri idonei sacerdoti, preposti a speciali Uffici per migranti, previa intesa con la Conferenza Episcopale Nazionale per la ricerca di sacerdoti della stessa lingua o nazione dei migranti (63).

Dottrina ed esperienza

Abbiamo notato sopra l'affermarsi, lungo un'evoluzione storico-dottrinale, di due istituti ecclesiastici di giurisdizione personale: la parrocchia nazionale, di provenienza codiciale, e la "missione con cura d'anime", affidata ad un cappellano o missionario, tutta promanante dalla Costituzione Apostolica *Exsul Familia* di Pio XII.

Di tali istituti, specialmente del secondo, dal recente aggiornamento s'è fatta una maggiore differenziazione nei modi e forme di applicarli, adattandoli maggiormente alle necessità e situazioni concrete dei differenti gruppi d'immigranti. Così, accanto alla parrocchia nazionale (64) e la "missione con cura d'anime" vera e propria (65) per determinati casi è sorta la "missione con cura d'anime" di minore autonomia perchè annessa ad una parrocchia territoriale e da essa in qualche modo dipendente (66), come pure è comparso l'Ufficio di cappellano o missionario, sempre, in qualità di aggiunto ad una parrocchia o

ad un istituto di più largo raggio d'apostolato per l'esercizio del ministero in un territorio ben determinato (67). In altri casi si provvede all'assistenza dei migranti mediante il cappellano o missionario - sempre della lingua e nazionalità degli assistiti - costituito in qualità di Vicario cooperatore d'una o più parrocchie (68). In fine, per l'assistenza spirituale dei fedeli di diverse lingue, addetti ad Organismi internazionali dei nostri giorni, si ammette la nomina di sacerdoti in genere, sol che conoscano quelle lingue (69), anche senza tenere conto della loro nazionalità.

In tutta questa variopinta gamma di modi e forme per esercitare la cura pastorale dei migranti è sempre in piena applicazione il principio di giurisdizione personale, quale ci proviene dalla *Exsul Familia* stessa (70) più che conclusioni di studi al tavolino.

Giuseppe Zeliauskas

("Salesianum", 3 (luglio-settembre) 1970)

LA PARROCCHIA TERRITORIALE:

UNO SGOGLIO?

Secondo il codice di diritto canonico, la parrocchia risulta dalla divisione del territorio della diocesi (c. 216). Alla territorialità così stabilita si aggiungono altri elementi giuridici che legano il parroco al suo ufficio e beneficio (c. 145, c. 1409). Il fedele pure diventa parrocchiano mediante un fattore analogo, che è il domicilio dentro al territorio della parrocchia (c. 92). Verrebbe quasi da dire: come la parrocchia risulta dalla divisione del territorio della diocesi, così le famiglie cristiane (i parrocchiani), risultano dalla divisione territoriale della parrocchia mediante la proprietà privata e le abitazioni. Il Concilio Vat. II insiste piuttosto sulla comunità, definendo la diocesi come "Populi Dei portio" (C.D. 11) e la parrocchia come "determinata dioecesis pars (C.D.30).

Ciò che ispirava in linea di massima, questo criterio territoriale e "cosale" era l'esigenza della continuità nel lavoro della formazione cristiana, continuità che oggi potrebbe venire assicurata anche mediante documenti di identità personale, mentre fino alla fine del secolo scorso poteva fondarsi soprattutto su dati esterni, molto connessi con i legami di vicinato e di sangue.

Nessuna meraviglia per la maggiore difficoltà che si trovava in passato ad assicurare la continuità dell'opera pastorale; possiamo anzi ammettere la duttilità del diritto che seppe fare di necessità virtù e organizzare alla bell'e meglio l'unità e la comunione tra le varie comunità cristiane sul piano esterno e amministrativo. Ma l'ammirazione comincerebbe a calare se si voles-

se, oggi, dare un fondamento dogmatico al carattere territoriale della parrocchia o si pretendesse di proteggerla con l'autorità della tradizione.

I

LA TERRITORIALITÀ DELLA PARROCCHIA
HA UN FONDAMENTO DOGMATICO?

Dimensione geografica

Karl Rahner è l'autore che ha difeso con più forza il carattere dogmatico della parrocchia territoriale. In "Le prêtre et la paroisse" scrive:

"L'insieme della Chiesa si scompone in parti delimitate territorialmente. E ciascuna di queste parti determinate da un punto di vista spaziale (non da un punto di vista di stati di vita o di altri analoghi criteri organizzativi) è sotto la giurisdizione di un vescovo, il quale è responsabile personalmente secondo il diritto e secondo la sua figura di pastore... La ragione profonda di questa articolazione spaziale della Chiesa, secondo il suo essere originale, è facile a comprendersi: la pastorale della Chiesa si indirizza ad ogni uomo in quanto facente parte di un "popolo", che deve entrare come tale nel Regno di Dio. Tutto ciò si realizza quando la Chiesa si rivolge all'uomo in quanto radicato in una patria" (1).

Se, perciò, la diocesi deve essere territoriale, sarà poi facile concludere che anche la parrocchia deve esserlo. L'uomo appartiene alla sua patria mediante l'abitazione in un luogo particolare.

Trattandosi di un teologo di tanta autorità, non ci saremmo permessi di avanzare riserve in nome nostro; ma lo possiamo fare appoggiandoci ad altre autorità.

Incominciamo con Y. Daniel, che durante il "Colloquio Europeo delle Parrocchie", tenuto a Losanna nel novembre 1961, ebbe a dire:

"Le parrocchie geografiche corrispondono alla dimensione geografica della vita umana. Nelle grandi città odierne, le parrocchie sono insufficienti ad assicurare la santificazione dell'uomo moderno, che vive abitualmente e si multaneamente in vari ambienti, spesso lontani tra loro" (2).

Anche J. Comblin trova strana la tesi del Rahner (3) e non vede come un luogo geograficamente determinato debba assumere un significato dogmatico. Certamente, dice il Comblin, la Chiesa è fatta per la città degli uomini, in quanto tende a salvare l'uomo secondo tutte le sue dimensioni e nelle strutture che egli si dà nello sforzo di rendersi adulto e socializzato. Ma da qui a sostenere il carattere territoriale, geograficamente delimitato del luogo nel quale l'uomo è destinato, per natura, a svilupparsi, c'è un bel tratto!

Dimensione sociologica

Si potrebbe sostenere, per es., che il vescovo di Parigi o di qualunque altra metropoli moderna è in grado di comunicare meglio e in forma più continuativa con un cittadino di Parigi che non con uno che vive abitualmente a Reims? Per l'uno

e per l'altro c'è bisogno di un appuntamento e il luogo diventa allora assolutamente indifferente. D'altra parte il mondo si sta rapidamente organizzando in zone urbane, né ci sono fondamenti seri per affermare che tale sviluppo è contro la natura dell'uomo.

Il prof. Albert Dondeyenne (4) è d'opinione che i marittimi, che passano in mare la maggior parte della loro vita, non debbano essere considerati affatto dei parrocchiani di secondo ordine, se per parrocchia si intende la forma ordinaria in cui i credenti si trovano uniti in Cristo, onorano il Padre, testimoniano la loro fede e si salvano. Che anzi una Chiesa così radunata, se può apparire meno visibile e rintracciabile, ha il vantaggio di manifestare meglio altri caratteri propri della Chiesa: la sua natura transtorica, i suoi valori divini ed invisibili, per cui entra come un articolo di fede nel Credo.

Dimensione spirituale

A forza di dichiarare che la Chiesa è una realtà anche visibile e concreta, si rischia di dimenticare che essa è soprattutto universale e invisibile. Il primo Credo romano diceva: "Et in Spiritu Sancto credo Ecclesiam". A forza di descrivere la parrocchia o la diocesi come *parti* della Chiesa universale, si dimentica di testimoniare con energia ancora maggiore che la nota più distintiva della Chiesa non è la divisione e ciò che da essa risulta, ma la comunione e l'unità che la corona.

II

LA CONTINUITA' DELL'AZIONE PASTORALE
E' AUTENTICA SOLO SE INSERISCE MEGLIO
L'UOMO NELLA TOTALITA' IN MODO VITALE
E SECONDO TUTTO IL SUO ESSERE, CHE E'
SIMULTANEAMENTE VISIBILE E INVISIBILE

L'uomo nel mondo

La mediazione della Chiesa nell'opera della salvezza deve essere certamente *continua e rivolgersi a tutta la realtà dell'uomo*. Ma di che genere è la *mediazione* della Chiesa e che spazio occupa la realtà umana, di cui Paolo dice: "tutto è vostro, voi di Cristo e Cristo di Dio"? Il pastoralista tedesco F.X. Arnold è del parere che il problema della comprensione ortodossa della mediazione caratteristica della Chiesa abbia oggi una importanza centrale. (5)

Dal momento che l'uomo nacque prima di ogni divisione territoriale e prima di ogni forma di proprietà privata e quindi nel mondo e non in una patria o in una parrocchia, sarebbe necessario che tutte le strutture susseguenti fossero fatte in modo da facilitare questo contatto universale che comincia con la conoscenza, ma che deve certo completarsi con la volontà e con le opere. Il contatto che egli cerca con la mente e col cuore tende alla immediatezza sperimentale; accetta le mediazioni che abbreviano le distanze: la parola, il telefono e macchine sempre più veloci. Si ribella, invece, alle lungaggini di qualsiasi genere, alle mediazioni che rendono più lunga la strada: se può parlare direttamente con l'autorità suprema, rifiuta quella intermedia; soffre quando gli dicono che ci vogliono delle raccomandazioni.

La realtà è spesso "sorda all'intenzion dell'arte..." e perciò le strutture che l'uomo si dà per risolvere i suoi problemi concorrono spesso a complicarli, almeno per qualche aspetto. Ma le strutture della Chiesa, che è stata data al mondo per salvarlo da tutte le forme di schiavitù, possono dirsi espressione di Chiesa anche quando diventano pesanti e contrastano con altri sintomi di universalizzazione e di immediatezza che si rivelano nel consorzio civile?

La Chiesa nel mondo

La Chiesa è nata per purificare la continuità vitale tra tutto l'uomo e tutto il mondo. Se l'uomo, anche come singolo, aspira ad entrare in contatto sempre più diretto con una porzione sempre più vasta di umanità, egli non si presta come tale ad essere guidato e controllato da un parroco particolare, specialmente se legato alla residenza territoriale; ma poichè è la pastorale a servizio dell'uomo e non viceversa, in questo caso è la pastorale che deve rivedere i propri metodi, senza pretendere dal parrocchiano che si ridimensioni secondo le esigenze della parrocchia tradizionale. *La pastorale ha il torto di non avere curato sul piano operativo di facilitare le comunicazioni e la comunione interparrocchiale e interdiocesana per i singoli fedeli.* I partiti politici sono arrivati prima; lo stesso Diritto Canonico conosce le strade e le persone per facilitare le comunicazioni tra il vertice e la base quando l'iniziativa parte dal vertice; ma non conosce né strade precise né persone incaricate di facilitare e stimolare il contatto più diretto possibile tra la base e il vertice, su iniziativa della base. Il cristiano che vuole parlare con il vescovo non sa come fare: ha il diritto di farlo, ma spesso, praticamente, si tratta di un diritto difficilmente attuabile.

I confini territoriali sono per qualche cosa in questa situazione abbastanza anormale.

III

LA TERRITORIALITA' DELLA PARROCCHIA
NON SI FONDA SU UNA TRADIZIONE ECCLE
SIALE, PERCHE' LA CHIESA E' NATA COME
ESSENZIALMENTE PELLEGRINA E NON RESIDENTE

Fondamento comunitario

A cominciare dal senso primitivo del termine *paroikia*, usato anche dai *Settanta* nel senso di gruppo di stranieri, e arrivando alle lettere di Clemente romano che scrive "alla Chiesa di Dio che vive come straniera a Corinto", per secoli e secoli col termine parrocchia si è voluto significare esattamente il contrario di un domicilio e di un diritto-dovere di residenza (6).

E' vero che ben presto i Concili hanno cominciato a prescrivere la residenza per i vescovi e questi finiranno per esigerla dai parroci quando, a partire dal V° secolo, si cominceranno a tracciare i confini delle parrocchie rurali; ma la storia è testimone che a questa determinazione si arrivò per ragioni puramente disciplinari e amministrative e non affatto in nome della tradizione o della dogmatica. La Chiesa si era sforzata, anzi, di provvedere alla cura delle anime fuori città per mezzo di *corepiscopi*, i quali vivevano e operavano collegialmente con il metropolita, ed era loro proibito compiere atti importanti di governo in nome proprio (7).

Limitazioni storiche

In seguito si preferì affidare le parrocchie rurali a semplici sacerdoti senza il carisma epi-

scopale, per garantirsi meglio contro gli abusi sul piano sacramentale, particolarmente riguardo alla ordinazione di diaconi o presbiteri; in questo modo il vincolo di unità col vescovo metropolitano diventava più necessario sul piano operativo e il vescovo, da parte sua, doveva visitare i fedeli sparsi nella campagna o fuori città in maniera più assidua. L'unità fra pastori, però perdeva un punto sul piano sacramentale.

Da quando, poi, si sono moltiplicate le parrocchie e sono cresciuti i fedeli di ciascuna parrocchia, il vescovo non può continuare ad averne una cura pastorale assidua, assieme ai suoi presbiteri. Di conseguenza, la pastorale tra i fedeli viene operata quasi esclusivamente da semplici sacerdoti che non hanno la pienezza del carisma pastorale; questa pienezza resta nei vescovi, benchè essi non possano curarsi direttamente dei loro numerosi fedeli. Gli studiosi del problema ritengono che un parroco non possa fare sul serio il pastore di più di cinquemila fedeli circa. Che dire, allora, del vescovo che ha, spesso, centinaia di migliaia di fedeli? (8)

Ruolo del parroco

Saremmo quasi tentati di dire che è avvenuto per la società ecclesiale quello che avviene spesso nella vita del singolo, sempre oscillante tra il suo polo individuale in cui rischia di restare chiuso e il suo polo personale per cui diventa partecipe vitalmente della comunità e dei suoi valori spirituali. Come per il singolo l'attività lavorativa costituisce il momento critico che lo espone sia alla possibilità di inserirsi nella comunità, sia alla tentazione di sacrificare gli interessi comuni a quelli solamente individuali, così per le singole comunità ecclesiali i ruoli possono cristallizzarsi in leggi dettagliate e legarsi a luoghi determinati, inchiodando dove gli "occupanti", oppure costituire l'occa-

sione per dare alle attività una dimensione veramente ecclesiale, occupando i ruoli in forma collegiale. Come scrive B. Tonna, in città oggi:

"... la funzione religiosa tende ad assomigliare a quella di un'azione specializzata; si pretende che il sacerdote eserciti solo il suo ruolo religioso e soltanto quando vi è chiamato. In generale, può essere sostituito da un sacerdote di un'altra parte della città". (9)

Evoluzioni storiche

Le ragioni storiche che hanno favorito il sorgere dell'attuale sistema parrocchiale sono di carattere prevalentemente amministrativo. All'inizio, si sa, vescovo e presbiteri vivevano insieme, avevano una cassa comune, governavano in forma collegiale. C'è anzi tutta una linea dottrinale che va da San Gerolamo e arriva a Pietro Lombardo, passando per i "Canoni di Ippolito" (verso il 500), secondo la quale l'ordinazione sacra non consiste nel conferimento di poteri personali, ma nella aggregazione dell'ordinando al "Presbyterium". (10)

All'apparire delle prime forme parrocchiali, il vescovo restava l'unico responsabile dei beni delle parrocchie, riteneva per sé i redditi che sopravanzavano alle spese necessarie per il mantenimento del clero, delle vedove e delle vergini (11). Così stanno ancora le cose al tempo del Concilio di Orléans del 511.

Ma già nel 614, il c. 20 del Concilio di Parigi ordina che i beni donati alle singole chiese restino sotto il potere dei rettori delle chiese stesse, siano essi preti o vescovi.

E' legittimo domandarsi come si sia potuto vivere la collegialità economica per tanto tempo anche fra parrocchie. Bisogna chiarire che le

parrocchie rurali in senso vero e proprio, cioè distanti dalle grandi arterie e isolate in mezzo alla campagna, sorsero molto tardi. Fino al s. IV non si conosce in Francia una sola chiesa fuori dalle grandi strade romane. Gli scrittori cristiani ne fanno fede: "Signum quod perhibent esse crucis Dei magni qui colitur solum in urbibus". Allora la campagna era considerata il luogo di satana, come la città in tempi a noi vicini; ivi il paganesimo, regno di satana, era duro a morire. Vi si mandavano i preti con grande cautela:

"L'arciprete per evitare sospetti malevoli, si farà sempre accompagnare, sia quando si ferma nel villaggio e sia quando si reca in città, da un lettore o chierico della parrocchia. Vi sarà, inoltre, nella sua cella, un letto anche per il chierico, affinché questi possa fare fede dellavirtù del parroco. Ciascun chierico è tenuto di compiere questo dovere, a turno, per una settimana. Se vi manca deve venire fustigato" (12).

Usi ed abusi

In seguito, per evitare che i singoli preti o vescovi amministrassero male i beni della Chiesa e li vendessero per proprio tornaconto, i beni furono protetti dalla *manomorta*. Così potevano sempre crescere, ma mai diminuire! Senonchè tante ricchezze accumulate in così breve tempo non potevano restare nascoste; i piccoli ladri non potevano allungarvi la mano, ma i governi, per motivi di interesse generale, anzi per la difesa dell'Occidente Cristiano contro le minacce dell'Islam, vi misero ben presto l'occhio e anche le mani. Carlo Martello fu autorizzato a questa operazione e si servì dei beni della Chiesa per difendere la Chiesa; fece anzi di meglio, perchè, invece che con beni immobili, aiutò la Chiesa con le "decime" imposte a tutti i cittadini. Da un certo punto di

vista questo sistema corrisponde meglio al carattere personale dei vincoli che legano i cristiani tra di loro e al clero; ma ne scapita l'aspetto religioso e comunitario. Inoltre c'è meno libertà da parte del credente e c'è troppa libertà, se così si può dire, da parte del non credente, il quale può profittarne per legare a sé la Chiesa al di fuori della Chiesa, ossia al di fuori della comunità eucaristica. Il divorzio tra fede e morale trova qui un nuovo alimento. Infine c'è un proverbio che dice: chi paga comanda. L'accettazione di beni da parte di non credenti si rivelerà ben presto una dipendenza della Chiesa da parte del potere "laico" e anticlericale.

Capovolgimento di situazioni

Ma a noi interessano di più le ripercussioni all'interno stesso della parrocchia: da quando la ricchezza cominciò a entrare nelle casse parrocchiali per canali diversi da quelli della comunità dei fedeli, la parrocchia e in particolare il parroco cominciarono a essere più ricchi dei fedeli stessi. Mentre prima erano stati i fedeli a mantenere il clero, ora il clero viene incaricato di soccorrere i fedeli più poveri, quelli iscritti nella *matricola* (lista dei poveri). Scomparvero subito le vedove e il clero inferiore (diaconi, lettori ecc.), perchè i beni della Chiesa cominciavano ad appartenere non tanto alla comunità dei credenti quanto alla comunità civile, da cui provenivano. Perciò si doveva tener conto dei più poveri, senza riguardo a praticanti o non praticanti. Fu un bene? fu un male? Comunque si voglia rispondere, è bene tenere presente che a decidere fu il denaro, non i Concilî. I Concilî verranno dopo per normalizzare una situazione di fatto. Il paternalismo e le lotte tra potere laico e potere religioso trovarono nella legge delle *decime* un focolaio che parve per secoli inestinguibile. Dal momento che i fedeli cessarono di sostenere direttamente la parrocchia

dal punto di vista economico, cessarono anche di contare qualche cosa in tutti i grandi problemi religiosi e nelle lotte tra papa e principi. Veramente allora apparve chiaro che le parrocchie e spesso anche le diocesi erano diventate dipartimenti della Chiesa universale!

Ripensamenti e primi ritorni

A questo svuotamento del peso delle comunità sul piano delle grandi vicende religiose ha corrisposto un crescente svuotamento di peso decisionale all'interno stesso della Chiesa. Tra il secolo IX e il secolo XII ebbe luogo un rapido processo di concentrazione di tutti i poteri nelle mani del vescovo, a cominciare dalla esclusione del popolo dalla elezione del parroco e del vescovo (13), per disposizione di Gregorio IX. Ben presto anche i parroci della città dovettero cedere i loro diritti ai capitoli delle cattedrali, e questi al vescovo. Il processo non doveva finire qui; anche i vescovi si videro a poco a poco diminuire le loro facoltà a favore del papa. Più avanti non si sarebbe potuto andare, e si dovrà perciò tornare indietro: con Pio IX, spogliato del potere temporale e minacciato nel suo stesso potere spirituale, inizia il processo inverso: il riconoscimento dei diritti dei laici, prima sotto forma di associazioni cristiane e poi, nel Vaticano II, con il riconoscimento del sacerdozio regale e relativi compiti. Si sta scoprendo che la autorità nella Chiesa non può venire concepita sulla falsariga del potere civile, il quale può passare da una mano all'altra, concentrarsi o decentrarsi; l'autorità nella Chiesa è soprattutto Cristo stesso, il quale abita in tutti e dà a ciascuno il suo Spirito e i suoi doni "prout vult".

NECESSITA' DI FAR RIVIVERE LA PARROCCHIA:
NEI SUOI RUOLI O NEI SUOI CONFINI?

Nuova concezione

Secondo J. Comblin, un grosso equivoco complica segretamente tutta la problematica sviluppatasi da qualche decennio attorno alla parrocchia, perchè i teologi pretendono di applicare alla parrocchia territoriale e fondamentalmente rurale ogni dottrina che viene riscoperta o rielaborata intorno alla comunità cristiana, fino a tentar di fare della Costituzione stessa sulla Chiesa, *Lumen gentium*, una difesa del vecchio sistema parrocchiale e pastorale.

Lo stesso p. Y. Congar, che pure mostra meno attaccamento alla territorialità e cerca di allargare l'orizzonte dei parrocchiani, coltivando in essi la dimensione *politica*, intesa in senso ecclesiale e universalistico, non cede però sul valore del vicinato e dei legami di sangue, perchè gli pare che ciò faccia parte della natura stessa dell'uomo in modo da doversi sviluppare dentro al loro perimetro, facendo così di un punto di partenza quasi un punto di arrivo. Si dimentica che la vita urbana è la situazione che sta diventando sempre più normale: sta diventando la "natura umana" di oggi, come il villaggio lo era per l'uomo di ieri. L'uomo è un animale essenzialmente storico: è vissuto per decine di migliaia di anni come nomade, si è poi difeso e sviluppato civilmente nelle città, per qualche secolo ha popolato di villaggi la campagna, oggi si sta innurbando in maniera irreversibile, tenuto conto dell'incremento demografico. Come si fa a legare la natura umana al villaggio?

Il p. Congar dice che compito della parrocchia è quello di formare il cristiano "sine addito", mentre spetta alle associazioni interparrocchiali farlo crescere come "politico". Ma la questione è proprio questa: se l'uomo "sine addito" sia rurale o cosmico. "Ci si accorge - scriveva già Leibniz nella sua Teodicea - che non v'è maggior interesse individuale che quello di abbracciare l'interesse universale"!

Revisione dei ruoli

Ciò che urge non è un ridimensionamento dei confini della parrocchia, ma una riscoperta dei ruoli. Purtroppo "affrontiamo il paradosso di una Chiesa che ridefinisce la sua missione nel mondo e che contemporaneamente non ridefinisce i ruoli dei suoi funzionari nello stesso senso. Anzi inibisce gli occupanti degli stessi ruoli dal fare ciò, insistendo sulla fedeltà ai modelli antichi" (14).

Cesare Zanconato

("Orientamenti pastorali", 5-1970)

PARROCCHIA TERRITORIALE E
PARROCCHIA NAZIONALE:
UTILITA' DI UN DIBATTITO

Crediamo che i due saggi pubblicati diano l'idea della complessità dei problemi connessi con la parrocchia e della difficoltà di trasportare le sue strutture tradizionali in un mondo mobile e sfuggente qual'è quello delle migrazioni.

Se è vero che la territorialità ha rappresentato per secoli l'ambito ordinario e regolare dell'attività, dei diritti e dei doveri; se è vero che l'organizzazione pastorale territoriale è un'espressione di realismo, in quanto essa precisa i limiti geografici della responsabilità di un individuo e lo protegge, soprattutto se il da farsi è molto e complesso, contro l'annientamento e lo scrupolo; è anche vero che all'affermarsi della supremazia del dato territoriale non sono state estranee preoccupazioni restrittive di una "mobilità" (spesso abusiva) dei "chierici", la quale era in contrasto con la situazione generale di sedentarietà delle popolazioni.

La mobilità odierna e la poca o nessuna incidenza del dato territoriale della parrocchia urbana (in un mondo che va urbanizzandosi) sulla vita dei singoli e sulla sua articolazione nel lavoro, nelle relazioni, nel tempo libero, nella cultura ecc. rimettono in discussione la "normalità" della base territoriale dei diritti e dei doveri e fanno dubitare che si possa ancora parlare di "eccezionalità" in tema di giurisdizione "personale".

Per quanto riguarda più da vicino la "parrocchia nazionale" tra gli emigrati, ci pare di dover fare le tre considerazioni seguenti:

- 1 - Se è vero che il territorio deve essere a servizio dell'uomo e non viceversa e che sono gli uomini ad unificare un territorio, il punto di riferimento per ogni realistica decisione sarà la comunità umana, esistente o di possibile formazione.

Si tratta infatti di avvicinarsi il più possibile alla corrispondenza tra assemblea liturgica che prega e comunità che vive e la vora. Se no si rischia di avere fra mano una comunità puramente anagrafica, riferita ad un territorio da cui essa è quasi sempre assente; si rischia, cioè, di ignorare il "paese reale".

Ora, se gli immigrati sono riuniti di fatto in una zona (la quale può trovarsi o nel vecchio centro cittadino o in un quartiere periferico ben delimitato, dall'aspetto, spesso, di "paese sepolto"), la connotazione etnica di quell'agglomerato non impedirà che si possa considerarla, dal punto di vista pastorale, una vera e propria parrocchia territoriale (che coincide, di fatto, con il dato nazionale).

L'affidarla ad un sacerdote della stessa origine e lingua dovrebbe essere logico, se la pastorale vuole rimanere fedele al principio di armonizzare le capacità e gli interventi dei pastori con le esigenze della popolazione.

A meno che la Chiesa locale voglia essere meno provvida e lungimirante dei "figli di questo mondo" di quel mondo pluralistico, cioè, dove si vedono le banche affrettarsi ad assumere personale immigrato per il semplice fatto che cominciano ad affluire clienti dello stesso gruppo etnico e occorre mettere agli sportelli chi sia in grado di capirli e di aiutarli nei loro piccoli traffici ed interessi.

Perchè la Chiesa locale non dovrebbe entrare in un tale ordine di considerazioni di convenienza e di efficienza e, in un mondo che ha visto l'internazionalizzazione non soltanto della scienza, ma anche del capitale, continuerebbe a voler instaurare faticosi e spesso improduttivi rapporti pastorali tra sacerdote indigeno e popolazione immigrata, anche là dove è possibile un'alternativa?

Se poi gli immigrati sono geograficamente sparsi, ma sentono il bisogno di riunirsi, dovrebbe esser possibile a loro tenere in vita una "parrocchia nazionale", o crearne una nuova, che realizzi ed esprima la loro "comunità umana".

- 2 - La "comunità umana", raccolta sulla base della stessa origine etnica e della stessa lingua, deve essere avviata verso il superamento delle chiusure del gruppo.

Senza voler qui ripetere quanto la nostra pubblicazione ha dibattuto negli scorsi anni a proposito della "parrocchia nazionale" (V. "Selezione CSER", I, 18, 1 febbraio 1965; II, 1, 1 giugno 1965; II, 3, 1 luglio 1965), notiamo che un dato fondamentale nella impostazione e nella conduzione di una pastorale specifica per migranti è la capacità e la volontà di esplicitare e valorizzare il potenziale di apertura e di unificazione che si trova nel mondo dell'emigrazione.

Sensibilizzati cristianamente all'apertura devono essere gli immigrati di cui ci si occupa direttamente, i nativi e gli altri gruppi etnici che si trovano a condividere la sorte dei primi o a seguirne le tappe del faticoso processo di integrazione.

- 3 - Con tale programma è chiaro che quella del pastore di una parrocchia nazionale, cristianamente aperta e impegnata, è una presenza, più che di custode, di interprete e di ponte. La "regia" che la legge delle cose (la

coesistenza di gruppi, mentalità, culture diverse) impone al "leader" spirituale è così composita, sfumata e variamente orientata, da vanificare i confini territoriali della sua azione pastorale. Egli è un punto di riferimento per chi è accolto, per chi accoglie, per chi da accolto diviene a sua volta accoglitore di altri, gli ultimi immigrati, i diseredati di turno. E' un lievito, che, nel crogiuolo, contribuisce a formare quel popolo nuovo, originale, che avrà finalmente le caratteristiche complete del "popolo di Dio", chiamato da ogni terra e da ogni cultura.

Riteniamo che con questi spunti - di presa di coscienza di una realtà pluralistica e di prospettive di unificazione - vada raffrontata l'attività pastorale nelle zone di immigrazione (e dunque nella città) e vada ricercata una risposta alle domande: se la parrocchia territoriale non sia uno scoglio e se la parrocchia personale debba essere ancora considerata un'eccezione.

Ci auguriamo un proseguimento del dibattito coi nostri lettori e saremo grati a quanti vorranno inviarci le loro considerazioni.

La Redazione

N O T E

La Parrocchia personale: una eccezione?

(*) Il titolo originale dello studio è: La giurisdizione personale nella dottrina e nella prassi canonica - Rilievi storico-dottrinali". Dell'articolo abbiamo omissso la prima parte, che prende lo spunto da uno studio di Eugenio Pacelli: "La personalità e la territorialità delle leggi, specialmente nel diritto canonico" (1902) e precisa i principî e la terminologia riguardanti la territorialità e la personalità.

(1) c. 216 & 4.

(2) Cfr. c. 216 & 3 coll. & 1.

(3) c. 216 & 1 coll. c. 451 seq.

(4) Cfr. c. 216 & 1.

(5) Cfr. c. 216 & 4.

(6) Giustamente gli autori notano molteplici legami ed influssi del territorio sulla persona umana, che ben corroborano la ragione, diremmo, naturale da noi addotta. Per tutti vedasi Caretta A., *I Missionari degli emigranti nella Costituzione Apost. "Exsul Familia"*, Roma, 1957, p. 18.

(7) Nella prassi ecclesiastica, per es., degli Stati Uniti d'America è in uso la "ascrizione" dei singoli e delle famiglie alla parrocchia nazionale.

(8) Cfr. c. 216 & 4; cfr. Conte a Coronata M. PFM Cap., *Institutiones Juris can.* I, Taurini, 1939, p. 367 n. 4; Vermeersch-Creusen, S.J., *Epitome Juris can.*, I. Mechliniae-Roma, 1949, p. 286; ecc.

- (9) Cfr. c. 98, specie & 2, dove i "varii catholici ritus" risultano egualmente protetti.
- (10) Cfr., per es., Conte a Coronata M., *op. cit.* p. 367 n. 4.
- (11) Tra le fonti giuridiche del c. 216 & 4 il Card. P. Gaspari cita un'interessante decretale di Innocenzo III, emanata nel Concilio Lateran. IV (a. 1215), in cui si ordina che i Vescovi, nel cui territorio si trovano "populi diversarum linguarum", procurino dare ai medesimi dei sacerdoti di medesima lingua o nazionalità. Ma nello stesso tempo si proibisce la coesistenza nella stessa diocesi di due o più Vescovi di diversa lingua o nazionalità, per non dover affermare che un unico corpo, quasi un mostro, ha più teste: "prohibemus autem omnino, ne una eademque civitas sive dioecesis diversos Pontifices habeat tamquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum".
- (12) Cfr. Conte a Coronata M. *op. cit.*, I, p. 367 n. 4.
- (13) Così interpretiamo la dottrina degli autori che nel caso della parrocchia personale sembrano negare la giurisdizione "cumulativa". Cfr. P. Milini, *Emigrato ed immigrato nella assidua spirituale cura della Chiesa*, in Oss. Romano, 11-12 Giugno 1962.
- (14) Cfr. c. 881 & 1.
- (15) Cfr. c. 1095 & 1, 2°.
- (16) Cost. Ap. "Exsul Familia", tit. II, cap. IV, nr. 36 & 2; Caretta, *op. cit.* p. 50.
- (17) Per es., in caso di matrimonio tra sudditi di parrocchie di diversa specie.
- (18) Cfr. c. 216 & 1.
- (19) Cfr. tit. XVIII del Libro III (De Sacra suppellectili) del CJC.
- (20) Cfr. c. 451 & 1 comparato col c. 979.

- (21) Abbiamo tra mani quattro "Storie" di parrocchie nazionali negli Stati Uniti d'America - due di parrocchie nazionali lituane (S. Su-ziedelis, *Sv. Pranciškaus Lietuviu Parapija Lawrence*, Mass., tradotta in inglese da A. Bruzas, *The Story of St. Francis Lithuanian Parish*, Lawrence, Mass. 1953 e Dr. A. Kucas, *Sv. Petro Lietuviu Parapija South Bostone*, ridotta in lingua inglese da A. J. Contons, *The History of St. Peter's Lithuanian Parish*, South Boston, Mass. 1956) e due di quelle germaniche (C.J. Fecher, S.V.D., *A Study of the Movement for German National Parishes in Philadelphia and Baltimore*: Tesi di laurea alla Pont. Univ. Gregoriana, Roma, 1955), dove si vede con quali pressioni sull'Ordinario del luogo e sugli stessi ordinamenti ecclesiastici esse siano sorte, con quali malintesi per lungo tempo hanno continuato a vivere e come alcune d'esse siano finite in un vero scisma.
- (22) Cfr. c. 215 & 1 e c. 1427 && 1 e 2.
- (23) Ecco quanto scrive a proposito delle parrocchie nazionali negli Stati Uniti d'America il P. Macchi A., SJ, sull'*Italia* in data 5 marzo 1959: "... è abbastanza importante in America il fenomeno delle chiese nazionali, ossia di speciali parrocchie, riservate agli immigrati d'una nazione, situate nell'ambito d'una regolare parrocchia. Il loro compito è di vivificare e sviluppare la fede delle masse d'immigranti dall'Europa, che non conoscendo la lingua inglese provocano serie difficoltà ad allacciare rapporti con la loro nuova parrocchia, se priva d'un sacerdote che parli la loro lingua. Ma, a differenza di quanto avviene in altri paesi, dove l'erezione di parrocchie nazionali è fatta per preservare le caratteristiche etniche e culturali dei gruppi immigrati, in America il diritto diocesano prevede che ogni immigrato, appena in grado di comprendere e parlare correntemente la lingua inglese

sia libero o di rimanere nella parrocchia nazionale o di incardinarsi in quella territoriale.

Questa disposizione, pienamente giustificata dall'indole sociale americana, genera qualche inconveniente, perchè i parroci delle unità nazionali vedono, di solito, a malincuore l'esodo delle nuove generazioni verso altre parrocchie. Sono quindi comprensibili gli sforzi per tenere agganciati alla propria parrocchia anche coloro che, essendo nati in America, non parlano ed appena comprendono la lingua dei loro genitori. Per le nuove generazioni la parrocchia nazionale non ha più senso; ma per la ragione indicata non è difficile prevedere che alcune di tali parrocchie dureranno più a lungo del bisogno reale, accentuando degli inconvenienti pratici".

Abbiamo dato posto a questa lunga citazione del P. Macchi non solo perchè al caso nostro, ma anche perchè, secondo le sue realistiche osservazioni, non tutto sembra procedere secondo quanto il diritto indica.

- (24) Cfr. c. 460 & 2.
- (25) Cfr., per es., il c. 4 quanto ai "jura aliis quaesita".
- (26) Non senza ragione di questo genere si riserva all'intervento della S. Sede la soppressione d'una parrocchia nazionale, com'è stabilito nel c. 216 & 4.
- (27) Cfr. sopra alla n. 21.
- (28) Qui non viene considerato il caso di parrocchie di diverso rito che godono del "favor juris" e quindi come di diritto così di fatto possono essere "perpetue". Quanto poi all'esistenza della seconda categoria d'emigranti, da noi detti "duri", che cioè per delle generazioni rimarranno con le proprie caratteristiche nazionali tanto da formare delle vere isole della patria lontana (e la parrocchia nazionale nel caso, almeno

in modo equivalente, potrà considerarsi "perpetua"), il caso è supposto dalla *Instructio* (l.c., cap. I nr. 11, in fine) ed in tale senso inteso da autori (cfr. per es., G. Caprile, in *Civiltà Cattolica*, 1969, IV, p. 179 nr. 3) contro una più stretta disposizione della *Costitut. Exsul Familia* (tit. II cap. IV, nr. 40, 2°).

- (29) Tale è il caso di parrocchie di diverso rito, come già si accennò sopra.
- (30) Come bibliografia sull'argomento citiamo per ordine di tempo: Governatori L., *Commentarium in Constit. Apost. "Exsul Familia"*, in *Apollinaris*, Roma, 26 (1953), pp. 155-174; Ferretto J., *In Constit. Ap. "Exsul Familia" animadversiones*, in *Monitor Ecclesiasticus*, Romae 78 (1953), pp. 363-275; Idem, *The Apostolic Constitution "Exsul Familia"*, in *The American ecclesiastical Review*, Washington, 130 (1954), pp. 73-83, 146-162; idem, *Declaratio de missionariorum emigrantium officiis*, in *Monitor ecclesiasticus*, Romae, 79 (1954), pp. 214-219; idem, *La Costituzione Apostolica "Exsul Familia": note storico-giuridiche circa l'assistenza spirituale degli emigrati*, Pompei, 1955; O'Leary, H.M., *The Missionary of Emigrants*, Ballarat (Australia), 1956; Caretta A., *I Missionari degli Emigranti nella Cost. Apost. "Exsul Familia"*, Roma, 1957.
- (31) *Cost. Apost. "Exsul Familia"*, tit. II, cap. III, nr. 24 in *AAS* 44 (1952), p. 651ss.
- (32) *Ibid.*, tit. II, cap. III, nr. 24; cap. IV, nr. 35; Cfr. Caretta, *op. cit.*, p. 67ss.
- (33) *Ibid.*, tit. II, cap. III, nr. 24; cap. IV nr. 35. Cfr. Caretta, *op. cit.*, i. 49ss.
- (34) *Ibid.*, tit. II, cap. IV, cr. 35 & 1.
- (35) *Sacrae Congregationis Concistorialis Normae*

*et Facultates pro Sacerdotibus in spiritua-
lem emigrantium curam incumbentibus*, 10 dic.
1954, AAS, 46 (1954), pp. 91-92.

- (36) *Ibid.*, tit. II, cap. IV nr. 37.
- (37) Cfr. c. 248 & 3.
- (38) Cost. Ap. "*Exsul Familia*", tit. II, cap. 1.
- (39) Cfr. Ferretto J., *La Cost. Apost. "Exsul Fa-
milia"*, Pompei, 1955, p. 14 n. 3 e Caretta
A., *I Missionari degli Emigranti*, p. 41:
"Uno dei problemi più importanti nel campo
dell'emigrazione... è l'assimilazione degli
emigranti nel paese d'immigrazione".
- (40) Cost. Ap. "*Exsul Familia*", tit. II, cap. IV,
nr. 40; cfr. Caretta, *op. cit.*, p. 67ss.
- (41) *Ibid.*, tit. I, cap. III: "... Nobis tandem
liceret unumquemlibet loci Ordinarium aptis
instruere normis, a legibus Codicis Juris
can. non discrepantibus, sed consuetudini
apprime respondentibus...".
- (42) *Ibid.*, tit. II, cap. IV, nr. 32, 33.
- (43) *Ibid.*, tit. II, cap. IV, nr. 34.
- (44) Cfr., per es., Caretta A., *op. cit.*, p. 39.
- (45) Cfr. cc. 205 & 2, 1553 & 2, 1568.
- (46) Cfr. Caretta A., *op. cit.*, p. 39.
- (47) AAS, LXI (1969), pp. 601-603.
- (48) AAS, LXI (1969 pp. 614-643.
- (49) Dopo la pubblicazione dei documenti non ci
risulta che si siano fatti dei veri studi a
proposito, se non si tiene conto di brevi
informazioni circa la pubblicazione stessa
su riviste che tali informazioni sogliono
dare. Notiamo però in particolare le succin-
te osservazioni di G. Caprile, apparse sulla
Civiltà Cattolica, 120 (1969), pp. 177-179
e l'articolo di Cesare Zanconato, *Pastorale
Migratoria alla luce del Concilio*", pubbli-

cata in *Studi Emigrazione* 6 (1969), nr. 16, pp. 273-282.

- (50) Come, per es., soggetto attivo e passivo di tale giurisdizione ben determinati, anzi, di maggior estensione quest'ultimo.
- (51) *Instructio*, cap. I, 6 e 11.
- (52) Cost. Apost. *Exsul Familia*, cap. II nr. 40.
- (53) *Instructio*, cap. I, nr. 15.
- (54) Cfr. Caprile G., in *Civiltà Catt.* 120 (1969), IV, p. 179.
- (55) *Instructio*, cap. I nr. 11
- (56) *Ibid.* cap. I, nr. 12.
- (57) *Civiltà Catt.* cit., p. 179 al nr. 3.
- (58) Cfr. *Instructio*, cap. I nr. 8.
- (59) *Ibid.*, cap. II.
- (60) *Ibid.*, cap. III.
- (61) *Civiltà Catt.* cit., p. 179
- (62) *Instructio*, cap. IV.
- (63) *Ibid.*, cap. IV, nr. 29 e 31; cfr. anche l'inizio del cap. V.
- (64) *Ibid.*, cap. IV nr. 33 & 1.
- (65) *Ibid.*, cap. IV nr. 33 & 2.
- (66) *Ibid.*, cap. IV nr. 33 & 3.
- (67) *Ibid.*, cap. IV nr. 33 & 4.
- (68) *Ibid.*, cap. IV nr. 33 & 5.
- (69) *Ibid.*, cap. IV nr. 33 & 6.
- (70) Cfr. *Instructio*, cap. IV nr. 33.

La parrocchia territoriale: uno scoglio?

- (1) K. Ranher, *Le pêtre et la paroisse*, Desclée de Brouwer, 1968, p. 21.
- (2) Cfr. C.F. Samanes, *La Parrocchia Comunità Eucaristica*, La Scuola, p. 111.
- (3) J. Comblin, *Théologie de la Ville*, Ed. Universitaires, Paris, 1968, p. 369
- (4) Cfr. *Apostolatus maris*, n. 23, 1966.
- (5) F.X. Arnold, *Grundsätzliches und Geschichtliches zur Theologie Seelsorge*, Friburgo in Bt., 1950, p. 13-14.
- (6) Cfr. C.F. Samanes, *op. cit.* p. 16.
- (7) Concilii di Ancira e di Antiochia, anni 314, 341.
- (8) Cfr. J. Comblin, *op. cit.*, p. 372.
- (9) B. Tonna, *Sociologia nella pastorale della parrocchia e della diocesi*, ed. Pastoralis, Roma 1969, p. 197.
- (10) Cfr. T.G. Barberena, *Concilium* n. 8, p. 27, ed. francese.
- (11) Cfr. *Dictionnaire de Archeologie Chrétienne*, XIII, col. 2219.
- (12) Maassen, *Con. Aevi Merovingi*, t. I°, p. 127-128.
- (13) *Decretalia*, L. I°, tit. IV°, c. 56
- (14) B. Tonna, *op. cit.*, p. 471.